



**Tribunale Civile di Bari**

**Sezione Prima**

**R. G. n. 6349/2012**  
**G.U. avv. Anna Quaranta**

**Il Giudice**

- sciolta la riserva di cui al verbale dell'udienza del 3 ottobre 2013;
- visto il ricorso depositato il 28 maggio 2012 da \_\_\_\_\_ nato in Nigeria il 20 maggio 1987, avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari il 26 marzo 2012 e notificatogli il 2 maggio 2012, con cui chiedeva il riconoscimento del diritto alla protezione medesima quanto meno nelle forme della protezione sussidiaria o del diritto alla protezione umanitaria;
- osservato che il ricorrente, in sede di audizione presso la Commissione, dichiarava di essere fuggito, nel 2009, dalla Nigeria spaventato dalle morti precoci dei fratelli e dalla rivelazione di un pastore pentecostale che sarebbe morto un altro giovane membro della sua famiglia, di essersi recato in Libia, ove rimaneva, lavorando come piastrellista, fino al 2011 quando veniva costretto ad abbandonare anche tale paese;
- rilevato che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari con nota del 6 febbraio 2013 comunicava la trasmissione degli atti al Questore alla luce del c.d. "Documento di indirizzo per il superamento dell'Emergenza Nord Africa" approvato dalla Conferenza Unificata del 26 settembre 2012;
- ritenuto il rigetto delle eccezioni preliminarmente sollevate dal ricorrente sostanziando, gli evidenziati aspetti formali dell'atto amministrativo, mere irregolarità irrilevanti in sede di ricorso innanzi al Tribunale ordinario chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* con giudizio che ha natura di accertamento, non rientrando - per converso - nella competenza dell'adito Giudice Ordinario la valutazione della legittimità dell'atto amministrativo ovvero quella dell'*iter* di adozione dello stesso;
- rilevato che, secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 nonché il D. Lgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Ai sensi degli artt. 2 - lett. g - e 14 del D. Lgs. n. 251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei

cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo di subire un grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio. Qualora taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, la domanda di concessione dello status di rifugiato politico non può trovare accoglimento in quanto non è stato allegato alcun fatto persecutorio o grave danno valutabile ai sensi dell'invocata normativa. La vicenda disegnata dal ricorrente non risulta collegata ad un ruolo di qualche rilievo svolto dall'istante nel contesto socio-politico del paese d'origine ed è rimasta disancorata da ogni piattaforma probatoria: non sono stati allegati e provati motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico. E' il ricorrente medesimo ad individuare, nel timore della rivelazione di un pastore pentecostale di un'altra morte precoce nella sua famiglia, la causa della sua fuoriuscita dalla Nigeria e a collocarla, indi, in una sfera completamente avulsa rispetto a quella della protezione internazionale. Per converso, la situazione conflittuale attualmente presente nel paese di provenienza del ricorrente consente di effettuare una nuova valutazione in ordine alla sua posizione, rispetto a quanto deliberato dalla Commissione, nel solco del principio espresso dalla Corte di Giustizia nella causa C465/07 secondo cui *"il grado di violenza indiscriminata nel paese di origine può eccezionalmente essere sufficiente perché le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio correrebbe un rischio effettivo di subire minacce gravi ed individuali."* L'esistenza di una tale minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. A riguardo è sufficiente il richiamo all'attuale situazione della Nigeria e alla condizione sociale dei suoi abitanti, come specificamente delineata dai rapporti di organizzazioni umanitarie (rapporto Amnesty International) e da elementi presuntivi, evincibili dalle informazioni presenti sul sito del Ministero degli Esteri e sui mezzi di informazione di massa, tali da costituire elementi valutativi assimilabili al fatto notorio. A ciò è da



aggiungersi che, alla luce del c.d. "Documento di indirizzo per il superamento dell'Emergenza Nord Africa" approvato dalla Conferenza Unificata del 26 settembre 2012, è da riconoscersi rilievo alla dichiarazione, già resa dal ricorrente, in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, di aver vissuto - prima di giungere in Italia - in Libia, lavorando come piastrellista e di esser stato costretto a lasciare tale paese per le condizioni venutesi a creare a seguito della c.d. "primavera araba". Orbene, in tale situazione, si ritiene, tenendo conto della situazione socio-politica che caratterizza il suddetto paese e di quanto sopra esposto, che, pur non rientrando la situazione dell'attore nella nozione di rifugiato, poichè non sussiste nei suoi confronti una persecuzione individuale, egli deve considerarsi ammissibile di protezione sussidiaria potendo subire, nel caso di rimpatrio nel proprio paese di origine, per la sua sola presenza sul territorio, un danno grave a causa dell'attuale situazione che vi imperversa di violazione dei diritti umani. Attesi i peculiari profili della materia, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28 maggio 2012 da \_\_\_\_\_, nato in Nigeria il 20 maggio 1987, avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari il 26 marzo 2012 e notificatogli il 2 maggio 2012, riconosce al ricorrente lo status di protezione sussidiaria a norma dell'art. 14 D. Lgs. N. 251/2007 e dichiara compensate per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bari il 3 febbraio 2014.

Si comunichi.

**TRIBUNALE DI BARI**  
Depositato in Cancelleria  
1 FEB. 2014  
Assistente Giudiziario  
N. Annunzielli

- Il Giudice Onorario -  
Avv. Anna Quaranta